

COMUNE DI SQUILLACE

Provincia di CATANZARO

REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI VIDEOSORVEGLIANZA

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.	6	
del 19/3/202		

INDICE

- Art. 1 Premessa
- Art. 2 Norme di riferimento e principi generali
- Art. 3 Definizioni
- Art. 4 Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza
- Art. 5 Caratteristiche tecniche dell'impianto
- Art. 6 Informativa
- Art. 7 Valutazione di Impatto sulla protezione dei dati
- Art. 8 Titolare e funzionario designato del Trattamento dei dati
- Art. 9 Incaricati del Trattamento
- Art. 10 Modalità di Raccolta e di Trattamento dei Dati
- Art. 11 Sicurezza dei dati
- Art. 12 Accesso ai dati
- Art. 13 Diritti dell'interessato
- Art. 14 Mezzi di ricorso, tutela amministrativa e tutela giurisdizionale
- Art. 15 Provvedimenti attuativi
- Art. 16 Diritto al risarcimento, responsabilità e danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali
- Art. 17 Pubblicità del Regolamento
- Art. 18 Entrata in vigore

CAPO I PRINCIPI GENERALI

ART. 1 PREMESSA

- 1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'impianto di videosorveglianza ed altre tipologie di videosorveglianza c.d. fototrappole itineranti attivati nel territorio del comune di Squillace, sia gestito ed utilizzato dal servizio di Polizia Municipale per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, per la tutela della sicurezza urbana e nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
- 2. Garantisce, altresì, diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

ART. 2 NORME DI RIFERIMENTO E PRINCIPI GENERALI

Il presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza cittadina e le c.d. fototrappole, messi in azione nel territorio del Comune di Squillace. Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto dal:

- Decreto Ministero dell'Interno 05/08/2008 (GU n. 186 del 09.08.2008);
- Legge n. 38/2009 recante "misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale nonché in tema di atti persecutori";
- Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali in materia di Videosorveglianza dell'8 aprile 2010 (G.U. n. 99 del 29/04/2010);
- Regolamento UE Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 (di seguito GDPR) relativo "alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";
- D.P.R. n. 15 del 15/01/2018 recante "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia";
- D. Lgs. 18/05/2018 n. 51 "Attuazione della Direttiva UE 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio";

• D. Lgs. 10/08/2018 n.101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo ala trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE"

Per completezza è opportuno precisare che la videosorveglianza in ambito Comunale si fonda sui principi applicabili al trattamento di dati personali di cui all'art. 5, GDPR e dell'art.3 del D. Lgs. n. 51/2018 e, in particolare:

Principio di liceità – Il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è lecito allorquando è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento in ossequio al disposto di cui all'art. 6, Paragrafo 1, lett. e), GDPR.

La videosorveglianza comunale pertanto è consentita senza necessità di consenso da parte degli interessati.

Principio di necessità – In applicazione dei principi di pertinenza, adeguatezza e limitazione dei dati (c.d. minimizzazione dei dati) di cui all'art. 5, Paragrafo 1, lett. c), GDPR, il sistema di videosorveglianza, i sistemi informativi ed i programmi informatici utilizzati sono configurati per ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e identificativi in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità. Pertanto, deve essere escluso ogni uso superfluo, nonché evitati eccessi e ridondanze nei sistemi di videosorveglianza. Inoltre, qualora non sia necessario individuare le persone, i sistemi devono essere configurati, già in origine, in modo da poter impiegare solo i dati anonimi, con riprese di insieme e, il software utilizzato deve preventivamente essere impostato per cancellare periodicamente ed autonomamente i dati registrati.

Principio di proporzionalità – La raccolta e l'uso delle immagini devono essere proporzionali agli scopi perseguiti. In applicazione dei principi di proporzionalità e di necessità, nel procedere alla commisurazione tra la necessità del sistema di videosorveglianza ed il grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.

Nell'uso delle apparecchiature volte a riprendere, per i legittimi interessi indicati, aree esterne ed edifici, il trattamento deve essere effettuato con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da proteggere.

Principio di finalità – Ai sensi dell'art. 5, Paragrafo 1, lett. b), GDPR, i dati personali sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità. E' consentita pertanto la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare e garantirla sicurezza urbana che il DM Interno 05/08/2008 definisce come il "bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale."

ART. 3 DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- A. per "Banca Dati", il complesso di dati personali, formatosi presso i locali prestabiliti e la centrale operativa presso il servizio di polizia municipale del comune di Squillace, raccolti esclusivamente mediante riprese videoregistrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interessano videocamere interessano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto eventuali;
- B. per "Trattamento", tutte le operazioni svolte con l'ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la cancellazione e la distruzione dei dati;
- C. per "Dato Personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione ,identificati o identificabili,anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso di videosorveglianza;
- D. per "Titolare", l'ente comune di Squillace, nella persona del Sindaco cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- E. per "Responsabile", la persona fisica legata da rapporto di servizio al titolare e proposto dal medesimo al trattamento di dati personali;
- F. per "incaricati", le persone fisiche o giuridiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal Titolare e dal Responsabile;
- G. per "interessato" la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione a cui si riferiscono i dati personali;

- H. per "Comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.
- I. Per "Diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- J. Per "Dato Anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non possa essere associato ad un interessato identificato o identificabili,
- K. Per "Blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento

ART.4- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LA FINALITÀ ISTITUZIONALI DELL' IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

- 1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione dei sistemi videosorveglianza, i cui strumenti per la visione delle immagini riprese dalle telecamere e fotocamere, sono di esclusiva pertinenza della Polizia Municipale, salvo l'espletamento delle indagini dell'Autorità Giudiziaria.
- 2. Le finalità dei suddetti sistemi, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al comune di Squillace, sono:
- l'attivazione di misure prevenzione e tutela della pubblica sicurezza in ambito comunale;
- la ricostruzione, in tempo reale, della dinamica di atti vandalici od azioni di teppismo nei luoghi pubblici di principale frequentazione, per permettere un pronto intervento della polizia locale e delle forze dell'ordine a tutela del patrimonio pubblico;
- la vigilanza sul pubblico traffico per consentire l'immediata adozione di idonee contromisure;
- l'attivazione di uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale.
- prevenire e reprimere eventuali atti di abbandono dei rifiuti, monitorando il rispetto delle disposizioni concernenti, modalità tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, con irrogazione delle sanzioni previste dalla legge;
- la rilevazione di illeciti amministrativi sempre ai fini di prevenzione, controllo ed irrogazione delle sanzioni previste dalla legge;
- l'attivazione di uno strumento operativo di protezione civile sul territorio;
- per controllare situazioni di degrado caratterizzate da abbandono di rifiuti su aree pubbliche ed accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e sostanze pericolose, con irrogazione delle sanzioni previste dalla legge;
- 3. Le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza e delle fototrappole attengono alle

funzioni istituzionali demandate al Comune di Squillace, in conformità a quanto previsto da statuti, diposizione legislative, regolamenti in vigore, nonché dal:

- Legge 7 marzo 1986, n. 65, sull'ordinamento della Polizia Municipale;
- D.P.R. 24 luglio 1977, n.616;
- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 TUEL;
- Legge 24 luglio 2008, n. 125 recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica;
- Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana;
- Legge 23 aprile 2009, n. 38 in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale;
- Circolari del Ministero dell'Interno n.558/A/421.2/70/456 in data 8 febbraio 2005, n. 558/A421.2/70/195860 in data 6 agosto 2010 e n. 558/SICPART/421.2/70/224632 in data 2.3.2012;
- D. Lgs. n.51/2018.

Nella richiamata cornice normativa e all'interno del nuovo sistema di lotta alla criminalità che attribuisce ai Comuni un ruolo strategico nel perseguire finalità di tutela della sicurezza pubblica, l'impianto di videosorveglianza del Comune di Squillace è precipuamente rivolto a garantire la sicurezza urbana che, l'art. 1 del Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto del 2008, testualmente definisce come il "bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale."

- 4. Il sistema di videosorveglianza comporterà il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese video e/o fotografie che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere e delle fototrappole, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporti che transiteranno nell'area videosorvegliata.
- 5. L'attività di videosorveglianza raccoglie esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando quando non indispensabili immagini dettagliate, ingrandite o dettagli rilevati, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. la localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa saranno quindi stabilite in modo conseguente.
- 6. La possibilità di disporre in tempo reale di dati ed immagini costituisce un ulteriore strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la polizia locale svolge quotidianamente nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, in stretto raccordo con le altre forze dell'ordine; attraverso tali strumenti si prosegue l' intento di tutelare la popolazione ed il patrimonio comunale, garantendo quindi un elevato grado di sicurezza nei luoghi di maggiore aggregazione, nelle zone più

appartate, nei siti di interesse storico, artistico e culturale, negli edifici pubblici ,nel centro storico, negli ambienti in prossimità delle scuole e nelle strade ad intenso traffico veicolare. L'archivio dei dati registrati costituisce, infine, per il tempo di conservazione stabilito per legge, un patrimonio informativo per finalità di polizia giudiziaria, con eventuale informativa nei confronti dell'autorità giudiziaria competente a procedere in caso di rilevata commissione di reati.

7.L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessità del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate alla normativa vigente in materia di "privacy" con un'apposita regolamentazione.

8. L'impianto di videosorveglianza non potrà essere utilizzato per effettuare controlli sull' attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione comunale, di altre Amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

ART. 5 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'IMPIANTO

Il sistema di videosorveglianza è stato ritenuto dall'Amministrazione una soluzione tecnica indispensabile per migliorare l'efficienza del sistema sicurezza e coerente con le finalità che si intendono perseguire.

Il sistema è sinteticamente così costituito: presso la sede dell' Istituto scolastico della Fraz. Squillace Lido, è posizionato il sistema DVR ed il monitor per la registrazione, gestione e visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere, mentre presso la centrale operativa degli uffici della Polizia Municipale è posizionato un Personal Computer in grado di accedere alle riprese delle telecamere. I dati possono essere estrapolati tramite porta Usb con pen-drive o con HDD portatile. Le telecamere sono di tipologia IP con tecnologia OCR, ti tipo fisse, panoramiche, lettura targhe e/o brandeggiabili a seconda degli obiettivi da perseguire.

Le telecamere IP sono collegate direttamente alla sala operativa tramite ponti radio, mentre in alcuni punti la registrazione avviene direttamente in loco (NVR posto all'interno dell'armadio a palo). La scelta e la posizione delle telecamere è stata fatta di concerto fra l'Amministrazione Comunale e le principali Forze dell'Ordine, prioritariamente all'esigenza di monitorare il traffico, ma anche per le piazzole ecologiche, i parchi e le principali strutture pubbliche.

Sono inoltre in dotazione al personale di Polizia Locale dispositivi denominati "fototrappole", ovvero fotocamere autonome, che verranno collocate nei siti maggiormente a rischio, il cui utilizzo rappresenta un obiettivo primario dell'Amministrazione volto a scoraggiare e prevenire anche il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti sul territorio, con conseguente esigenza di tutela dell'ambiente

e della normale civile convivenza. Le medesime sono dotate di un innesto automatico, attivato a seguito di movimento di cose, persone o animali, avvenuto in uno spazio d'interesse monitorato da un sensore ad alta sensibilità di movimento ad infrarossi passivo, per poi scattare foto o videoclip. Una volta avvenuto il movimento in esame, la fotocamera digitale sarà attivata e quindi scatterà, automaticamente, foto o video, in base ad impostazioni programmate.

Il collegamento all'impianto di videosorveglianza, così come l'utilizzo delle fototrappole, può essere concesso alle Forze di Polizia che ne facciano richiesta all'Amministrazione Comunale, nei limiti e con l'osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento.

Il sistema informativo ed i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

ART. 6 INFORMATIVA

- 1. L'Ente Comunale, in ottemperanza di quanto disposto dall'art. 13 del Codice in materia di Protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) e dell'artt. 13-14 del RUE 679/2019 e al provvedimento del Garante pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29.04.2010 e successive modifiche intervenute, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere e le fototrappole, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica, usando i modelli di informativa minima predisposti dall'autorità Garante sul Trattamento dei dati, su cui sarà riportata la seguente dicitura "Area videosorvegliata la registrazione è effettuata dal Comune di Squillace, per fini di sicurezza urbana, incolumità e ordine pubblico;
- 2. Il cartello deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile all'utenza e deve altresì inglobare o contenere il simbolo della telecamera.
- 3. L'Ente Comunale, nella persona del Responsabile del Trattamento dei dati, provvederà ad informare la comunità cittadina dell'avvio del trattamento dei dati personali con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza; per gli incrementi dimensionali del sistema e/o l'eventuale successiva cessazione, per qualsiasi causa del trattamento stesso, sarà comunicato mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di comunicazione idonei.

Art. 7 Valutazione di Impatto sulla protezione dei dati

In ossequio al disposto di cui all'art. 35, Paragrafo 3, lett. c), GDPR, qualora il trattamento di dati

realizzato mediante il sistema di videosorveglianza comunale dia luogo ad una sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico, l'Ente procederà ad una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali.

Parimenti si procederà nei casi in cui, il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza presenti un rischio comunque elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Art. 8 Il Titolare e il Responsabile del Trattamento dei dati

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Squillace, nella persona del Sindaco, al quale compete ogni decisione in ordine alle finalità ed ai mezzi di trattamento dei dati personali, compresi gli strumenti utilizzati e le misure di sicurezza da adottare.

Il Responsabile del servizio di Polizia Municipale è individuato dal Titolare, previa nomina da effettuare con atto del Sindaco, quale Responsabile del trattamento dei dati personali rilevanti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del presente Regolamento. Il compiti affidati al Responsabile devono essere specificati per iscritto, in sede di designazione. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.

Il Responsabile ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo di sicurezza, ed alle disposizioni del presente regolamento.

Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni previste dalla normativa vigente sulla privacy e delle proprie istruzioni.

-Il Responsabile garantisce l'accesso ai locali dove sono ubicati i sistemi di registrazione per la videosorveglianza, gli armadi che saranno necessari per la conservazione del materiale informatico, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

In particolare, il Responsabile designato al coordinamento delle attività e al controllo del trattamento:

- individua e nomina, di concerto con il Sindaco, gli Incaricati del trattamento impartendo loro apposite istruzioni organizzative e operative per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati in ossequio alle previsioni di cui all'art. 29, GDPR; detti incaricati saranno opportunamente istruiti e formati da parte del Responsabile designato del trattamento con riferimento alla tutela del diritto alla riservatezza nonché alle misure tecniche e organizzative da

osservarsi per ridurre i rischi di trattamenti non autorizzati o illeciti, di perdita, distruzione o danno accidentale dei dati;

- verifica e controlla che il trattamento dei dati effettuato mediante sistema di videosorveglianza sia realizzato nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del GDPR e, in particolare, assicura che i dati personali siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente; garantisce altresì che i dati personali siano raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità;
- assicura che i dati personali siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- adotta, tenuto conto dello stato dell'arte, della natura, dell'oggetto, del contesto, delle finalità del trattamento e, in particolar modo, del rischio di probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell'articolo 32 del GDPR;
- garantisce l'adozione di adeguate misure di sicurezza in grado di assicurare il tempestivo ripristino della disponibilità dei dati e l'accesso agli stessi in caso di incidente fisico o tecnico;
- assicura l'adozione di procedure volte a testare, verificare e valutare costantemente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative adottate al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
- è responsabile della custodia e del controllo dei dati personali di competenza affinché sia ridotto al minimo il rischio di distruzione o perdita dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- assicura che gli incaricati si attengano, nel trattamento dei dati, al perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito e garantisce che vengano compiute, in relazione a tale trattamento, le attività strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali;
- garantisce la tempestiva emanazione, per iscritto, di direttive ed ordini di servizio rivolti al personale individuato quale incaricato con riferimento ai trattamenti realizzati mediante l'impianto di videosorveglianza dell'Ente;
- La visione delle immagini registrate e lo spostamento della direzione della registrazione sono consentiti solamente al Responsabile del Trattamento dei dati, al suo delegato, agli incaricati preposti alla centrale operativa o a funzioni di polizia giudiziaria, ed al personale esterno addetto alle manutenzione ed alle riparazioni, quest'ultimo sempre previa autorizzazione del Responsabile;
- vigila sul rispetto da parte degli incaricati degli obblighi di corretta e lecita acquisizione dei dati e di utilizzazione degli stessi.

ART. 9 INCARICATI DEL TRATTAMENTO

Il Responsabile designato al coordinamento delle attività e al controllo del trattamento dei dati procede, di concerto con il Sindaco, ad individuare con proprio atto le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti di videosorveglianza e delle fototrappole della visione delle registrazioni, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti e per necessità tecniche specifiche. L'individuazione è effettuata per iscritto e con modalità tali da consentire una chiara e puntuale definizione dell'ambito del trattamento consentito a ciascun incaricato.

In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, gli incaricati dovranno essere istruiti sul corretto uso dei sistemi di videosorveglianza e delle fototrappole, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento e dovranno conformare la propria condotta al pieno rispetto del medesimo.

Gli incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Responsabile designato al coordinamento delle attività e al controllo il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.

In particolare, gli incaricati devono:

- per l'accesso alle banche dati informatiche, utilizzare sempre le proprie credenziali di accesso
 personali, mantenendole riservate, evitando di operare su terminali altrui e avendo cura di non
 lasciare aperto il sistema operativo con la propria password inserita in caso di allontanamento
 anche temporaneo dal posto di lavoro, al fine di evitare trattamenti non autorizzati e di consentire
 sempre l'individuazione dell'autore del trattamento;
- conservare i supporti informatici contenenti dati personali in modo da evitare che detti supporti siano accessibili a persone non autorizzate al trattamento dei dati medesimi;
- mantenere la massima riservatezza sui dati personali dei quali si venga a conoscenza nello svolgimento delle funzioni istituzionali;
- custodire e controllare i dati personali affinché siano ridotti i rischi di distruzione o perdita anche accidentale degli stessi, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- evitare di creare banche dati nuove senza autorizzazione espressa del Responsabile del trattamento dei dati;
- mantenere assoluto riserbo sui dati personali di cui vengano a conoscenza in occasione dell'esercizio delle proprie mansioni;
- conservare i dati rispettando le misure di sicurezza predisposte dall'Ente;

- fornire al Responsabile designato del trattamento dei dati ed al Responsabile della Protezione dei dati, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da questi, tutte le informazioni relative all'attività svolta, al fine di consentire una efficace attività di controllo.
- L'ente comunale si riserva la facoltà di avvalersi, eventualmente stipulando apposita convenzione, di ditte specializzate che garantiscono il loro supporto per il posizionamento, la raccolta dei dati, il posizionamento delle fototrappole e l'installazione di nuove videocamere in caso di ampliamento futuro del sistema.

Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alla istruzione del Titolare o del Responsabile designato al coordinamento delle attività e al controllo.

L'utilizzo degli apparecchi di ripresa da parte degli Incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati dal presente Regolamento come eventualmente modificato ed integrato.

ART. 10 MODALITÀ DI RACCOLTA E DI TRATTAMENTO DEI DATI

- 1. I dati personali oggetto di trattamento vengono:
 - Trattati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità di cui al punto 4 del presente Regolamento;
 - Trattati in modo pertinente, completo e non eccedente, rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - Conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso per un periodo non superiore a sette giorni, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione;
 - Trattati, con riferimento alle finalità dell'analisi dei flussi del traffico di cui al precedente art. 4, co. 2 con modalità rivolte a salvaguardare l'anonimato anche successivamente alla fase della raccolta, atteso che tali immagini registrate potrebbero contenere dati di carattere personale.
- 2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, che sono già posizionate nei punti individuarti dall'Ente Comunale, ed attraverso le fototrappole con funzione itinerante per monitorare l'intero territorio. Successivamente, l'intero sistema di videosorveglianza per come sopra specificato, potrà essere ampliato e/o modificato e/o potenziato, secondo gli sviluppi futuri degli impianti.
- 3. Le telecamere di cui al co. 2 consentono, tecnicamente, riprese video diurne/notturne a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario.

Le fototrappole, ad alimentazione autonoma, sono progettate per l'uso all'aperto e resistenti agli agenti atmosferici, sono dotate di sistema di innesto automatico, attivato a seguito di movimento di cose, persone o animali, avvenuto in uno spazio di interesse monitorato da un sensore ad alta sensibilità di movimento ad infrarossi passivo, per poi scattare foto o videoclip.

- 4. Il Titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare delle riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti secondo le modalità e con i sistemi descritti nel punto 5 del presente Regolamento. L'impiego del sistema di videoregistrazione si rende necessario per ricostruire le varie fasi dell'evento, nell'ambito delle finalità previste all'art. 4 del presente Regolamento. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a sette giorni, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione. In ragione di necessità investigative e su richiesta dell'Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria il Responsabile potrà disporre la conservazione delle immagini per un periodo di tempo superiore ai sette giorni previa richiesta al Garante per la protezione dei dati personali che, a seguito di verifica preliminare, potrà rilasciare parere favorevole.
- 5. In relazione alle capacità di immagazzinamento dei dati forniti. Il sistema di videoregistrazione impiegato deve essere programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati. In caso di cessazione del trattamento, i dati personali sono distrutti.

ART. 11 SICUREZZA DEI DATI

I dati personali oggetto di trattamento sono conservati ai sensi e per gli effetti del precedente art. 10. I dati raccolti mediante il sistema di videosorveglianza dovranno essere protetti con idonee e preventive misure tecniche e organizzative in grado di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Dette misure, in particolare, assicurano:

- -la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- -il ripristino tempestivo della disponibilità e dell'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- -la sistematica e periodica verifica e valutazione dell'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi nei luoghi individuati di cui al punto 5 e nella centrale operativa del comune o in eventuali altri luoghi che il Comune si riserva di individuare.

Ai predetti luoghi possono accedervi il Responsabile, gli incaricati del trattamento dei dati, e le ditte specializzate autorizzate queste ultime anche, qualora, siano necessarie, esigenze tecniche e/o manutentive. Eventuali altri soggetti potranno accedervi solo se accompagnate da persone autorizzate.

Il Titolare e il Responsabile del trattamento del trattamento vigilano sulla condotta tenuta da chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso ai dati personali; provvedono altresì ad istruire e formare gli incaricati sulle finalità e sulle modalità del trattamento, sul corretto utilizzo delle procedure di accesso ai sistemi, sugli obblighi di custodia dei dati e, più in generale, su tutti gli aspetti aventi incidenza sui diritti dei soggetti interessati.

ART. 12 MODALITÀ DA ADOTTARE PER I DATI VIDEORIPRESI

- 1. I monitor e gli impianti di videosorveglianza, così come le fototrappole, sono custoditi e collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
- 2. L'accesso alle immagini da parte del Responsabile e degli incaricati al Trattamento dei dati si limita per le finalità di cui al presente Regolamento; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.
- 3. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti verranno custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un armadio o in una struttura dotata di serratura, apribile solo dal Responsabile e dagli incaricati del trattamento dei dati.
- 4. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante strumenti e le procedura più avanzate; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate sui luoghi di lavoro.
- 5. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, in modo che non possano essere recuperati i dati in esso presenti.
- 6. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:
- Al Responsabile ed agli incaricati dello specifico trattamento di cui all'art. 6;
- Alle Forze di Polizia (sulla base di richiesta scritta formulata dal rispettivo comando di appartenenza e acquisita dall'Ente) nonché per finalità di indagine dell'Autorità Giudiziaria (sulla base di formale richiesta proveniente dal Pubblico Ministero e acquisita dall'Ente);
- Alle ditte specializzate autorizzate anche e qualora, siano necessarie, esigenze tecniche e/o manutentive;
- All'interessato, debitamente autorizzato, in quanto oggetto di riprese.

- ai soggetti ai soggetti legittimati all'accesso ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e ss. L. 241/90 e, in particolare, nei casi in cui, in ossequio alle previsioni di cui all'art. 24, comma 7, L. 241/90, l'accesso alle immagini sia necessario per curare o per difendere gli interessi giuridici del richiedente. L'accesso sarà garantito mediante l'utilizzo di tecniche di oscuramento dei dati identificativi delle persone fisiche eventualmente presenti non strettamente indispensabili per la difesa degli interessi giuridici del soggetto istante.
- 7. Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.
- 8. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'apposizione in un apposito "registro degli accessi" (cartaceo o informatico), conservato nei locali della centrale operativa, nel quale sono riportati ad opera degli incaricati:
- La data e l'ora dell'accesso;
- L'identificazione del terzo autorizzato;
- I dati per i quali si è svolto l'accesso;
- Gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
- La sottoscrizione dell'interessato;
- Non possono, di norma, essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvi casi particolarmente meritevoli di tutela a giudizio insindacabile del Responsabile.

ART.13-PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI

- 1.In relazione al trattamento di dati personali che lo riguardano, l'interessato, in ossequio alle disposizioni di cui agli artt. 15 e ss., RGPD, su presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - a) di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati stessi;
 - ad essere informato sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati, sugli eventuali destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali potranno essere comunicati, sul periodo di conservazione dei dati personali
 - c) di richiedere la cancellazione qualora sussista uno dei motivi di cui all'art. 17 RGPD, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati

- d) di opporsi, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ai sensi dell'art. 21, RGPD. L'istanza per l'esercizio dei diritti dell'interessato è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell'Ente, ai sensi dell'art. 38, paragrafo 4, RGDP (i cui dati di contatto sono disponibili sulla home page del sito istituzionale dell'Ente alla Sezione "Privacy") ovvero al Responsabile del trattamento dei dati individuato.
- 2. Per accedere ai dati ed alle immagini, nel rigoroso arco temporale previsto per la conservazione previsto dal punto 10, l'interessato dovrà presentare apposita istanza scritta, adeguatamente motivata diretta al Responsabile, corredata del proprio documento d'identità. L'istanza deve altresì, indicare a quale sistema di videosorveglianza si fa riferimento, dovrà indicare anche:
 - il luogo, il giorno e la fascia oraria della possibile ripresa;
 - l'eventuale attività svolta al momento della possibile ripresa:
 - l'eventuale presenza di accompagnatori al momento della possibile ripresa

nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente, così come nelle ipotesi in cui le immagini di possibile interesse non siano state oggetto di conservazione.

- 3. Il Responsabile del trattamento dei dati è tenuto ad accertare l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano. La risposta di accesso ai dati conservati deve essere inoltrata entro venti giorni dalla ricezione.
 - 4. L'accesso da parte dell'interessato, sarà limitato alle sole immagini che lo riguardano direttamente; qualora, l'interessato chieda di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento, al fine di evitare l'accesso ad immagini riguardanti altri soggetti, si procederà al rilascio dei *files* contenenti le immagini in un formato elettronico di uso comune, previa schermatura del video e delle immagini ovvero altro accorgimento tecnico in grado di oscurare i riferimenti a dati identificativi delle altre persone fisiche eventualmente presenti.
 - 5. La Giunta Comunale si riserva di quantificare, mediante l'adozione di una propria deliberazione, un contributo spese da corrispondere da parte del richiedente a copertura dei costi sostenuti per l'espletamento della pratica

ART 14. CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI VIDEOSORVEGLIANZA

- 1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dell'attività di videosorveglianza, il Comune di Squillace effettuerà la notificazione al garante ai sensi della normativa vigente.
- 2. A seguito di ciò i dati dovranno essere distrutti o conservati per fini esclusivamente istituzionali.

3. La cessione dei dati in violazione al comma precedente è da considerarsi priva di effetti e sono fatte salve le sanzioni previste dalla Legge.

ART.15 - COMUNICAZIONE DEI DATI

- 1. La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante il sistema di videosorveglianza da parte del Comune di Squillace a favore di altri soggetti autorizzati è ammessa quando necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
- 2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal Titolare o dal Responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
- 3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione di dati richiesti, in conformità alla legge, da Forze di Polizia, dall'Autorità Giudiziaria, da organi d'informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58 co. 2, del D. Lgs. 196 del 30/6/2003 s.m.i.

ART. 16 - NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alle Leggi vigenti, ai provvedimenti attuativi delle medesime, alle decisioni del Garante e ad ogni altra normativa, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia di protezione e trattamento dei dati personali nell'ambito della videosorveglianza.

ART. 17 MEZZI DI RICORSO, TUTELA AMMINISTRATIVA E TUTELA GIURISDIZIONALE

Per tutto quanto attiene al diritto di proporre reclamo o segnalazione al Garante, nonché con riferimento ad ogni altro profilo di tutela amministrativa o giurisdizionale, si rinvia integralmente a quanto disposto dagli artt. 77 e ss, GDPR ed alle previsioni Decreto Legislativo 101/2018 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE", in attuazione della delega al Governo di cui all'art. 13, L. 163/2017.

ART. 18 - DIRITTO AL RISARCIMENTO, RESPONSABILITÀ E DANNI CAGIONATI PER EFFETTO DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Chiunque subisca un danno materiale o immateriale per effetto del trattamento di dati personali, ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare o dal responsabile del trattamento ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 82, GDPR. Il Titolare del trattamento è esonerato dalla

responsabilità se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile. Le azioni legali per l'esercizio del diritto di ottenere il risarcimento del danno sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali competenti a norma del diritto dello Stato membro di cui all'articolo 79, paragrafo 2, GDPR.

ART. 19 PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

Copia del presente Regolamento sarà pubblicata all'albo pretorio e potrà essere reperita sul sito internet del Comune.

ART. 20 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entrerà in vigore con l'esecutività della deliberazione di approvazione, secondo le leggi vigenti. Il presente regolamento abroga ogni disposizione regolamentare precedente che disciplina tale materia.